

Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità – Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)

In ottemperanza alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, all'art 54-bis del D.Lgs 165/2001, alle linee guida ANAC approvate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e tenendo conto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 aventi efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023, si prevede la seguente procedura

Premessa e normativa di riferimento:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali introducendo, con la previsione dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, una particolare tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, detta whistleblowing;
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
- la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, con cui ANAC ha definito la procedura del whistleblowing con l'intento di fornire al whistleblower indicazioni operative per segnalare gli illeciti nonché le forme di tutela, che gli vengono offerte dal nostro ordinamento, in modo da rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto. La norma sopra citata garantisce la tutela del segnalante ed in particolare: - garantisce l’anonimato - sottrae la segnalazione dal diritto di accesso - vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del segnalante;
- che ANAC, a seguito della riforma dell’art. 54-bis ad opera della legge n. 179/2017, ha approvato nuove linee guida con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e che quest’ultime, oltre a ribadire le tutele riservate al segnalante e ad assegnare al RPCT un ruolo chiave nella gestione delle segnalazioni pervenute, si concentrano sulla predisposizione di una procedura operativa della raccolta e gestione delle segnalazioni. Le Amministrazioni sono tenute a disciplinare le procedure, preferibilmente informatizzate, per la ricezione e gestione delle segnalazioni;
- la Provincia di Piacenza ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista che permette di ricevere le segnalazioni di illeciti e gestirle in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC n. 469/2021.

In tale ottica l’obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione;
- b) l’oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) le forme di tutela.

1. Ambito soggettivo

La Provincia di Piacenza individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito “**Responsabile**”), il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte dei seguenti soggetti che intendano segnalare condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro:

2. dipendente interno del Provincia di Piacenza, sia a tempo determinato che indeterminato;
3. dipendenti di enti pubblici economici e degli enti di diritto privato nei cui confronti la Provincia di Piacenza eserciti il controllo ex art. 2359 c.c.;
4. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Provincia di Piacenza.

2. Ambito oggettivo

Oggetto della segnalazione è rappresentato dalle “condotte illecite” di cui i soggetti come sopra meglio identificati siano venuti a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro” (inteso come fatti appresi in quanto relativi all’ufficio di appartenenza, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale). Le condotte illecite possono comprendere:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (anche nella forma del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità);
- gli illeciti civili o amministrativi;
- i comportamenti impropri da parte del funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

La segnalazione deve essere finalizzata alla “salvaguardia dell’interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione”, per impedire che l’istituto del whistleblowing possa essere utilizzato nell’interesse esclusivo e personale del segnalante.

3. Contenuto della segnalazione

È prevista la possibilità per il segnalante di non fornire i propri dati identificativi. Come precisato dalle Linee Guida ANAC n. 469/2021, però le tutele previste dall’art. 54-bis (fra cui la tutela della riservatezza del segnalante) operano solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alle categorie sopra indicate. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico se adeguatamente circostanziate e saranno trattate con le modalità "ordinarie" di gestione di segnalazioni ed esposti.

Quando il segnalante indica la propria identità, la sua riservatezza è tutelata durante tutto il procedimento: l’unico soggetto autorizzato a conoscere la sua identità è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il segnalante dovrà fornire una descrizione circostanziata dei fatti, tramite l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute verifiche a riscontro della sua fondatezza.

Devono risultare chiare:

- la circostanza di tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto,
- la descrizione del fatto,
- l’indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

Possono, inoltre, essere allegati documenti in grado di dimostrare la fondatezza della segnalazione nonché indicati i soggetti capaci di contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

4. Procedura per la segnalazione

Il “segnalante” potrà inviare una segnalazione attraverso la procedura informatica denominata “piattaforma Whistleblowing PA” il cui indirizzo web è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’interno della sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alla “Prevenzione della corruzione” e sulla “Intranet”.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in

- forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Provincia di Piacenza e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
 - nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
 - la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza;

Le segnalazioni inoltrate potranno essere gestite esclusivamente dal “Responsabile” che accederà alla piattaforma con credenziali riservate e personali nel rispetto delle misure minime di sicurezza in materia di tutela dei dati personali della Provincia di Piacenza.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione ” e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, al personale appositamente autorizzato ed agli amministratori di sistema.

5. Gestione delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni avviene in due fasi:

- nella prima il RPCT ne valuta l'ammissibilità, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa, durante i quali l'RPCT può chiedere al segnalante di circostanziare e/o integrare la segnalazione;
- nella seconda fase, che si avvia in caso di esito positivo della fase di valutazione di ammissibilità, entro quindici giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT inizia l'istruttoria interna sui fatti e/o sulle condotte segnalate, la quale dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni.

Laddove l'istruttoria risulti particolarmente complessa, il RPCT può motivatamente prorogare di altri 60 giorni il termine per la sua conclusione.

Durante l'istruttoria, l'RPCT esegue una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. A tale scopo può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica sempre avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del whistleblower. La richiesta di integrazione dell'istruttoria sospende il termine, che ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, l'RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante.

Nel caso la segnalazione risulti fondata il Responsabile dell'anticorruzione, in relazione ai profili di illiceità, individua, tra i seguenti, il soggetto al quale inoltrare la segnalazione: - dirigente del Settore cui è ascrivibile il fatto - Ufficio per i procedimenti disciplinari - Autorità giudiziaria - Corte dei Conti – ANAC.

5. Tutela della riservatezza

Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di acquisizione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, considerata la delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, la vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché lo specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa di settore.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è unico soggetto abilitato all'accesso alla piattaforma WhistleblowingPA con credenziali di autenticazione ad uso esclusivo.

Il solo autorizzato a conoscere l'identità del whistleblower è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza che si potrà avvalere, nello svolgimento dell'istruttoria, di dipendenti appositamente individuati e dallo stesso adeguatamente istruiti a norma dell'art. 29 del GDPR.

L'RPCT rende conto, del numero di segnalazioni ricevute, nella Relazione annuale ex art 1 comma 14 legge n. 190/2012 garantendo sempre la riservatezza dell'indennità del segnalante.

6. Disposizioni finali

La procedura qui esplicitata potrà essere sottoposta a revisione periodica, tenendo conto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 la cui efficacia è prevista a partire dal 15.7.2023 e delle nuove linee guida ANAC attualmente in fase di consultazione.